

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA



Bundesamt für Justiz  
Office fédéral de la justice  
Ufficio federale di giustizia  
Uffizi federal da la giustia

## Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione

### Avamprogetto di legge

#### Legge federale sulla procedura penale

#### Modifica del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ....2005<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La legge federale del 15 giugno 1934<sup>2</sup> sulla procedura penale è modificata come segue:

#### **Art. 17 cpv. 4-6 (nuovo)**

<sup>4</sup>Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dall'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.

<sup>5</sup>Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:

- a. la nozione di spese straordinarie computabili;
- b. l'ammontare delle indennità, compresi eventuali importi forfetari per i costi del personale;

---

<sup>1</sup> FF ...

<sup>2</sup> RS 312.0

- c. in che misura e quando l'indennizzo delle spese straordinarie prende in considerazione:
1. l'addossamento delle spese procedurali a una parte;
  2. i valori patrimoniali confiscati da ripartirsi conformemente alla legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati<sup>3</sup>;
- d. i rispettivi obblighi di comunicazione dei Cantoni.

<sup>6</sup>Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.

**Art. 106 cpv. 2**

*abrogato*

**Art. 257**

<sup>1</sup>Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.

<sup>2</sup>I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 5 e 6.

II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

<sup>3</sup> RS 312.4